

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

**N. 440**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo  
e sport, DESSENA

il 19 luglio 2017

Istituzione dell'Anagrafe regionale degli studenti

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge prevede l'istituzione e l'implementazione del Sistema regionale dell'anagrafe degli studenti che deve contenere gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politiche in materia secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 75 del 2005.

Il profondo gap informativo relativa ai processi scolastici, agli esiti della valutazione dei risultati conseguiti attraverso le passate politiche e la mancanza di uno stretto coordinamento tra i diversi organi competenti e gli stakeholder hanno rappresentato una delle cause dei non soddisfacenti risultati finora conseguiti.

L'anagrafe degli studenti, in particolare, deve consentire di monitorare l'abbandono scolastico "in tempo reale", rilevando quell'insieme di segnali e campanelli d'allarme rappresentati da assenze reiterate e frequenti, interruzioni di percorso, bocciature e mancata acquisizione di competenze che conducono all'insuccesso scolastico e all'abbandono prematuro della scuola o di altri canali formativi.

Il contesto programmatico previsto dalla Giunta regionale nel Programma regionale di sviluppo 2014- 2019 (deliberazione n. 41/3 del 21 ottobre 2014) e, in particolare, la Strategia 1 "Investire sulle persone - priorità scuola e università", individua alti livelli d'istruzione e di competenze, orientamento all'innovazione e alla ricerca quali fattori chiave per far crescere il sistema economico della Sardegna e ne riconosce il ruolo cruciale dedicandogli per intero il progetto Iscol@ e le differenti azioni in cui esso è articolato: #tutti-a-iscol@, #smart-iscol@, #digit-iscol@ e implementazione sistema di governance.

In tale solco si pone la deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 (Pro-

grammazione unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle persone" - priorità scuola e università) che approva il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziare nell'ambito della Strategia 1. In particolare nell'Allegato 3 "Priorità 1.1 Scuola obiettivo 1.4 - Costruire un sistema di monitoraggio e valutazione dell'istruzione e formazione" si evidenzia l'importanza, da un lato, della creazione di un sistema di governance che favorisca la definizione della strategia regionale in materia di istruzione e consenta una programmazione partecipata delle azioni e, dall'altro lato, della istituzione di un'Anagrafe regionale degli studenti che rappresenti un quadro di lettura complessivo che permetta ai policymaker e agli attori del "sistema istruzione" di agire su una base conoscitiva esaustiva e aggiornata. In linea con tali atti programmatici la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 56/28 del 18 ottobre 2016 che dispone l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, il quale opera al fine di migliorare la conoscenza e il governo dei processi connessi all'istruzione, monitora le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, supporta il processo di valutazione relativa agli esiti delle politiche e degli interventi in materia di istruzione, concorre a creare sinergie tra le politiche dell'istruzione e le politiche sociali e della formazione e aiuta a individuare le best practice nell'ambito del settore attraverso un approccio di benchmarking.

Tra gli strumenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 56/28 del 18 ottobre 2016, a supporto del lavoro dell'Osservatorio, vi è il Sistema informativo della scuola che comprende l'Anagrafe regionale degli studenti che dovrà essere integrata con il Sistema informativo del lavoro (SIL), con l'Anagrafe regionale dell'edilizia, con le anagrafi comunali della popolazione, il Portale della scuola e altri ulteriori sistemi informativi, datawarehouse e/o database sulla base di specifiche esigenze.

In particolare, la creazione di una Anagrafe regionale degli studenti, alimentata attraverso l'acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici dei singoli studenti, rappresenta uno strumento fondamentale per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi.

Le risorse a copertura delle attività relative all'anagrafe sono pari a euro 2.714.000 e sono state individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 2015, avente per oggetto "Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda digitale della Sardegna".

Di seguito, la deliberazione della Giunta regionale n. 53/6 del 30 settembre 2016 (Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 11 "Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda digitale della Sardegna" Modifica alla articolazione finanziaria Asse Prioritario II - OT2 Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime") ha modificato, lasciando inalterate le azioni riferibili ad altre fonti di finanziamento, la fonte di finanziamento degli interventi legati alle azioni 2.2.2 e 2.3.1 dell'OT2 PO FESR 2014-2020.

Le risorse finanziarie a copertura fanno pertanto ora riferimento all'azione FESR 2.2.2 "Tutti a Iscol@: Sistema informativo della scuola e dell'offerta formativa per il monitoraggio integrato della politica dell'istruzione e della formazione" e sono relative all'intero periodo di programmazione 2014-2020.

L'articolo 1 del disegno di legge illustra l'oggetto e le finalità perseguite dall'Anagrafe regionale degli studenti che devono essere in linea con l'ordinamento nazionale vigente riguardo i temi oggetto dell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e della potestà legislativa concorrente in materia di istruzione (comma 1). Di seguito (comma 2), viene evidenziato il ruolo di supporto dell'anagrafe rispetto alle attività di programmazione delle politiche e degli interventi in materia di istruzione attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni cruciali relative ai singoli studenti con il fine di attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi e per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vigenti. Nel comma 3 si specifica quali sono gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politiche

in materia. Viene di seguito specificato (comma 4) quali sono i soggetti rispetto ai quali vengono raccolti i dati in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione).

L'articolo 2 individua nella Direzione generale della pubblica istruzione la struttura cui verrà assegnata la gestione dell'Anagrafe degli studenti.

L'articolo 3 specifica (commi 1 e 2) la tipologia di dati che verranno raccolti in riferimento ai singoli alunni dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dall'Ufficio scolastico regionale e che rappresenteranno il contenuto dell'anagrafe stessa. Il trattamento dei dati personali all'interno dell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (comma 3).

L'articolo 4 relativo al funzionamento e al processo di integrazione del sistema informativo, prevede tutta una serie di raccordi tra l'Anagrafe regionale degli studenti e le varie anagrafi e banche dati esistenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni (comma 1). Si precisa inoltre che le modalità di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, nonché le modalità di integrazione tra le varie banche dati saranno dettagliate attraverso successivi regolamenti, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (comma 2). Viene di seguito specificato che sarà necessario regolare tali raccordi attraverso apposite convenzioni (comma 3).

Si normano, poi, (comma 4) le modalità di avvio e implementazione dell'anagrafe nelle more dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e si contempla la possibilità che il funzionamento dell'anagrafe, sulla base di future convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possa anche prevedere l'accesso e/o l'interoperabilità rispetto ai servizi e alle banche dati o datawarehouse ministeriali (comma 5).

L'articolo 5 è la norma finanziaria nella quale è prevista la copertura degli oneri di cui all'articolo 4 della legge.

Scheda di Analisi Tecnico Normativa (ATN)  
del 22 maggio 2017

<b>Oggetto</b>	<b>Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Anagrafe regionale degli studenti"</b>
Proponente	Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Testo analizzato del 16 maggio 2017	

---

Parte I - Profili tecnico - normativi di diritto interno

---

1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge disciplina l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, introducendo una normativa che non incide sulla legislazione regionale vigente.

1.2 - Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statale ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 - Ulteriori considerazioni

All'art. 3, comma 1, si fa riferimento ai dati raccolti presso le sole istituzioni scolastiche statali e paritarie e dell'ufficio scolastico regionale, senza prendere in considerazione i percorsi formativi e in apprendistato, come prevede l'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 76 del 2005. In realtà l'obiezione potrebbe essere superata dal fatto che l'art 4, comma 1, prevede il raccordo dell'anagrafe regionale degli studenti con ulteriori banche dati che consentono di implementare tali dati.

---

Parte II - Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

---

2.1 - Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge non interviene su normative di competenza dell'Unione europea.

2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

---

Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

---

3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non risultano progetti di legge in corso di esame in Consiglio regionale, attinenti alla medesima materia.

### 3.2 - Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

### 3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi nello schema di disegno di legge sono corretti.

### 3.4 - Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Nello schema di disegno di legge in esame non sono presenti modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti.

### 3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione "testo alternativo" per l'applicazione delle regole di tecnica legislativa.

In particolare, all'art. 1, dopo il comma 3, si va a capo scrivendo "L'anagrafe supporta in particolare:". Tale periodo va numerato come apposito comma, ovvero va unito al comma precedente facendo un comma unico. Nella sezione "testo alternativo" si è optato per la numerazione ma anche la seconda soluzione è altrettanto valida.

**Testo alternativo (in grassetto le modifiche, in sottolineato le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)**

Art 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente e nell'esercizio 3 della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e della potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione, disciplina il sistema regionale dell'anagrafe degli studenti, di seguito "anagrafe".

2. L'anagrafe supporta, a livello regionale, le attività di programmazione delle politiche e degli interventi in materia di istruzione attraverso l'acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici dei singoli studenti ed è strumento fondamentale per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi e per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

3. L'anagrafe contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze relative al diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politiche in materia.

4. L'anagrafe supporta in particolare:

- a) la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica;
- b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico;
- c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione;
- d) la realizzazione di interventi integrati per il contrasto alla dispersione scolastica e al fallimento formativo;
- e) la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del benessere e dell'educazione alla salute;
- f) la programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione in favore degli enti locali;
- g) la realizzazione di interventi finalizzati all'educazione degli adulti;
- h) la valutazione degli effetti delle politiche in materia di istruzione e lotta alla dispersione scolastica e al miglioramento delle **performance** scolastiche;
- i) la pianificazione dei servizi di trasporto collettivo finalizzata al miglioramento dell'accessibilità degli istituti scolastici con sistemi di trasporto efficienti e sostenibili.

5. L'anagrafe contiene i dati relativi agli studenti iscritti nelle scuole della Regione e agli studenti residenti nella Regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno del percorso di istruzione in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 2

Struttura di riferimento per l'anagrafe regionale degli studenti

1. L'anagrafe ~~degli studenti~~ è gestita dalla Direzione generale regionale competente in materia di pubblica istruzione.

## Art. 3

## Raccolta e tipologia dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti

1. L'anagrafe è costituita dai dati personali dei singoli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dall'ufficio scolastico regionale relativamente ai seguenti aspetti:

- a) percorsi scolastici svolti nel territorio regionale;
- b) percorsi scolastici svolti in altre regioni da studenti residenti in Sardegna.

2. L'anagrafe, nello specifico, contiene le seguenti informazioni minime in riferimento a ciascuno studente:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) dati relativi all'istituzione scolastica e alla classe frequentata;
- c) indirizzo di studi prescelto;
- d) frequenza scolastica;
- e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.

3. I dati personali contenuti nell'anagrafe sono trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 4

## Modalità di funzionamento e processo di implementazione e integrazione del sistema informativo

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi di studio utili per la promozione di azioni volte al perseguimento degli obiettivi del successo formativo e della prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe si raccorda:

- a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico;
- b) con il sistema informativo regionale del lavoro;
- c) con il sistema **informativo** regionale della formazione professionale;
- d) con i sistemi informativi delle università sarde;
- e) con l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
- f) con ulteriori sistemi o sottosistemi informativi tra cui quello del Ministero **dell'istruzione, università e ricerca, dell'ufficio scolastico regionale**, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), delle camere di commercio, degli enti locali, delle singole istituzioni scolastiche, degli enti formativi attuatori, nonché di altre regioni o di ulteriori soggetti.

2. Le modalità di raccolta, di gestione e di elaborazione dei dati, nonché le modalità di integrazione e interoperabilità tra le varie banche dati informative sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione da emanarsi nel rispetto delle norme in materia e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il raccordo dell'anagrafe con i diversi sistemi informativi è regolato da apposite convenzioni.

4. In attesa dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 l'anagrafe è avviata ed implementata con

i dati personali relativi agli studenti di cui **all'articolo 3**, commi 1 e 2.

5. Il funzionamento dell'anagrafe, sulla base di convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può prevedere l'accesso o anche l'interoperabilità con i servizi e le banche dati o archivi informatici ministeriali.

#### Art. 5

##### Norma finanziaria

1. a) Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge sono quantificati in complessivi euro 2.174.000,00 per gli anni 2017 - 2020 (Missione 01, Programma 08, Titolo 02).

2. b) L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori oneri a carico della finanza regionale, provvedendo agli oneri di cui **al comma 1**, mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, di pari quota delle risorse relative al P.O. FESR 2014 - 2020 (Missione 01, Programma 12, Titolo 02).

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente e nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e della potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione, disciplina il sistema regionale dell'anagrafe degli studenti, di seguito anagrafe.

2. L'anagrafe supporta, a livello regionale, le attività di programmazione delle politiche e degli interventi in materia di istruzione attraverso l'acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici dei singoli studenti ed è strumento fondamentale per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi e per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

3. L'anagrafe, che si colloca in un contesto di azioni integrate fra i diversi attori dell'istruzione e della formazione professionale (in via principale e in sussidiarietà), è finalizzata a un sinergico sostegno nella lotta alla dispersione scolastica e contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze relative al diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politiche in materia. L'anagrafe supporta in particolare:

- a) la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica;
- b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico;
- c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione;
- d) la realizzazione di interventi integrati per il contrasto alla dispersione scolastica e al fallimento formativo;
- e) la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del benessere e dell'educazione alla salute;
- f) la programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione in favore degli enti locali;

- g) la realizzazione di interventi finalizzati all'educazione degli adulti;
- h) la valutazione degli effetti delle politiche in materia di istruzione e lotta alla dispersione scolastica e al miglioramento delle performance scolastiche;
- i) la pianificazione dei servizi di trasporto collettivo finalizzata al miglioramento dell'accessibilità degli istituti scolastici con sistemi di trasporto efficienti e sostenibili.

4. L'anagrafe contiene i dati relativi agli studenti iscritti nelle scuole della Regione e agli studenti residenti nella Regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno del percorso di istruzione in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53).

## Art 2

### Struttura di riferimento

1. L'anagrafe degli studenti è gestita dalla Direzione generale regionale competente in materia di pubblica istruzione.

## Art. 3

### Raccolta e tipologia dei dati

1. L'anagrafe è costituita dai dati personali dei singoli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dall'Ufficio scolastico regionale relativamente ai seguenti aspetti:

- a) percorsi scolastici svolti nel territorio regionale;
- b) percorsi scolastici svolti in altre regioni da studenti residenti in Sardegna.

2. L'anagrafe, nello specifico, contiene le seguenti informazioni minime in riferimento a ciascuno studente:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) dati relativi all'istituzione scolastica e alla classe frequentata;
- c) indirizzo di studi prescelto;
- d) frequenza scolastica;
- e) esiti intermedi e finali del profitto e del

comportamento.

3. I dati personali contenuti nell'anagrafe sono trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 4

##### Modalità di funzionamento e processo di implementazione e integrazione del sistema informativo

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi di studio utili per la promozione di azioni volte al perseguimento degli obiettivi del successo formativo e della prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe si raccorda:

- a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico;
- b) con il sistema informativo regionale del lavoro;
- c) con il sistema informativo regionale della formazione professionale;
- d) con i sistemi informativi delle università sarde;
- e) con l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
- f) con ulteriori sistemi o sottosistemi informativi tra cui quello del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dell'Ufficio scolastico regionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), delle camere di commercio, degli enti locali, delle singole istituzioni scolastiche, degli enti formativi attuatori e di altre regioni o di ulteriori soggetti.

2. Le modalità di raccolta, di gestione e di elaborazione dei dati e le modalità di integrazione e interoperabilità tra le varie banche dati informative sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione da emanarsi nel rispetto delle norme in materia e del decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il raccordo dell'anagrafe con i diversi sistemi informativi è regolato da apposite convenzioni.

4. In attesa dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 76 del 2005, l'anagrafe è avviata e implementata con i dati personali relativi agli studenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

5. Il funzionamento dell'anagrafe, sulla base di convenzioni con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, può prevedere l'accesso o anche l'interoperabilità con i servizi e le banche dati o archivi informatici ministeriali.

#### Art. 5

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge sono quantificati in complessivi euro 2.174.000 per gli anni 2017-2020 (missione 01 - programma 08 - titolo 2).

2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori oneri a carico della finanza regionale, provvedendo agli oneri di cui alla lettera a), mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, di pari quota delle risorse relative al P.O. FESR 2014-2020 (missione 01 - programma 12 - titolo 2).